



*Schema di contratto per la realizzazione di lavori di ristrutturazione dei vani scala dell'edificio C, presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGICS-RGS) in località "La Rustica", via A. Soldati, 80 – Roma*

---

**CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER LA  
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI VANI  
SCALA DELL'EDIFICIO C, PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGICS-RGS) IN LOCALITA'  
"LA RUSTICA", VIA A. SOLDATI, 80 - ROMA**

**TRA**

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott.Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

**E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

**PREMESSO CHE**

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione dei lavori oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi

richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" ;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato Speciale; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

### ***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

#### **Art. 1 S**

##### **Oggetto e luogo della prestazione**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, i lavori di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.

I lavori consistono nella ristrutturazione di quattro vani scala mediante la realizzazione delle seguenti opere:

- 1 - Opere provvisoriale necessarie alla esecuzione dei lavori;
  - 2 - Rimozione del rivestimento esterno delle pareti dei corpi scala;
  - 3 - Rimozione del rivestimento interno delle pareti dei corpi scala;
  - 4 - Risanamento dei giunti tra pannelli in calcestruzzo;
  - 5 - Ripristino delle superfici dei pannelli in calcestruzzo;
  - 6 - Verniciatura ringhiere e parapetti scale;
  - 7 - Tinteggiatura pareti interne scale;
  - 8 - Tinteggiatura soffitti scale;
  - 9 - Trattamento finestre scale;
  - 10 - Rifacimento impermeabilizzazione copertura scale;
  - 11 - Movimentazioni materiali.
2. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale, nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti presso gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGICS-RGS), siti in Roma, via A. Soldati, 80, località La Rustica.

## **Art. 2 S**

### **Durata**

1. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma dei lavori e secondo quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale.
2. La consegna dei lavori sarà fissata entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto ed avverrà, entro il termine massimo di cui all'art. 129 del DPR 554/1999, mediante sottoscrizione di verbale di consegna, mentre quella di ultimazione dei lavori sarà successiva ai 180 (centottanta)

giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi.

3. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale la Consip ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oltre che applicare le penali.
4. A partire dalla data del verbale di consegna, l'Impresa procederà all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto con la necessaria progressione e regolarità, nel rispetto dei tempi indicati nel Cronoprogramma dei lavori allegato al Capitolato Speciale e con le modalità di cui all'art. 3 del capitolato in modo da ultimare le prestazioni entro 180 giorni solari consecutivi dal verbale di consegna di cui al precedente punto 1.
5. Dovranno essere previste se necessarie lavorazioni in periodo notturno e/o festivo, e se del caso la Consip potrà richiedere turni per la copertura delle 24 ore giornaliere.
6. La Direzione lavori avrà la facoltà di far eseguire i lavori in diverse riprese, in relazione alle esigenze della Consip.
7. La Direzione lavori avrà la facoltà di variare la successione delle fasi in funzione di sopravvenute esigenze della Consip.

### **Art. 3 S**

#### **Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13S, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento

delle stesse o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, nonché nel Contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. I lavori dovranno essere consegnati completi di ogni lavorazione. Saranno tra l'altro a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi previsti all'art. 13 del Capitolato speciale.
4. L'Impresa resta la sola responsabile del buon esito dei lavori e della rispondenza di quanto realizzato e fornito in base alla legislazione vigente.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13S e l'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato che ha padronanza della lingua italiana.
8. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, per tutta la durata del Contratto, a verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip, per quanto di propria competenza.
10. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Consip, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
11. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

14. L'Impresa si obbliga altresì a comunicare all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

#### **Articolo 4 S**

##### **Direzione dei lavori**

1. Per verificare la corretta esecuzione dei lavori la Consip S.p.A. si avvarrà di una "Direzione lavori".
2. La Direzione dei lavori è affidata a .....,  
che potrà avvalersi di collaboratori, previa comunicazione alla Consip S.p.A..
3. Prima dell'inizio dei lavori, il Direttore dei lavori deve ricevere dall'Impresa il piano operativo di sicurezza e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; costui deve ricevere periodicamente, inoltre, copia dei versamenti dei relativi contributi.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che il Direttore dei lavori ha competenza di:
  - a) controllare, anche attraverso il coordinamento di programmi attuativi, che l'impresa appaltatrice osservi le pattuizioni contrattuali;
  - b) verificare la regolare esecuzione dei lavori e la loro conformità al progetto ed alle regole dell'arte;
  - c) redigere i verbali di consegna dei lavori e, ove del caso, quelli di sospensione e di ripresa, nonché ogni atto e/o verbale di constatazione riferitisi allo svolgimento dei lavori stessi;
  - d) accertare e segnalare alla Consip i danni a persone e/o cose che si verifichino in conseguenza dello svolgimento dei lavori;
  - e) effettuare le misurazioni e la regolare contabilizzazione di tutti i lavori,

- curando la tenuta di tutta la documentazione connessa ai lavori e provvedendo alla sua compilazione e sottoscrizione;
5. L'Impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei lavori ed a sottoporre alla sua approvazione tutti gli elaborati relativi alla realizzazione dei lavori con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni sulla data di inizio dei lavori medesimi, senza che il tempo impiegato per le verifiche degli elaborati da parte della Direzione dei lavori possa essere portato a giustificazione di eventuali ritardi o maggiori oneri e senza che l'approvazione comporti esclusione o riduzione della piena responsabilità dell'Impresa.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che il Direttore dei lavori ha competenza, ad ultimazione dei lavori, di:
- a) compilare, previa acquisizione della necessaria documentazione, il certificato di ultimazione dei lavori;
  - b) redigere il conto finale, la revisione prezzi definitiva ed una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori;
  - c) trasmettere alla Consip la documentazione necessaria per le operazioni di collaudo.
7. La sorveglianza esercitata dalla Direzione dei lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi dei lavori.

### **Articolo 5 S**

#### **Direzione tecnica di cantiere per conto dell'impresa**

1. L'Impresa curerà la direzione tecnica del cantiere, per tutta la durata delle attività, a mezzo del signor ....., che è in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di direzione tecnica dell'impresa, al quale competerà ogni responsabilità in ordine



all'andamento del cantiere stesso e l'obbligo di seguire lo svolgimento dei lavori per assicurarne l'esecuzione in conformità dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, o emanate nel corso dei lavori, il tutto con esonero da qualsiasi responsabilità della Consip, dei suoi dipendenti, della Direzione dei lavori e di terzi e con particolare riguardo al rispetto delle norme antinfortunistiche.

2. L'Amministratore dell'Impresa, signor....., dichiara che le funzioni di Responsabile per la Sicurezza del cantiere saranno svolte da .....
3. Il direttore tecnico di cantiere, se diverso dal direttore tecnico dell'Impresa, dovrà risultare di gradimento del Direttore dei lavori, e, in caso contrario, l'Impresa dovrà provvedere, a semplice richiesta scritta, alla pronta sostituzione dello stesso.

#### **Articolo 6 S**

##### **Sicurezza dei lavori**

1. Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà adempiere scrupolosamente e integralmente agli obblighi derivanti dalla applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni; essa curerà di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alla realizzazione dei lavori e dei terzi, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Ogni responsabilità, in caso di infortuni, a dipendenti e terzi, deve intendersi ricadente sull'Impresa, restandone sollevato il Committente.
3. Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà mettere a disposizione del proprio Rappresentante per la sicurezza copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai fini del rispetto di quanto

previsto dall'art. 14 del citato D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

4. Il piano dovrà comprendere tra i suoi requisiti minimi la programmazione delle opere pertinenti l'appalto, le modalità esecutive delle stesse, nonché dettagliatamente tutte le misure che saranno poste in essere per assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
5. Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal piano di cui al presente articolo e dalle vigenti norme in materia, ferme restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni caso, l'applicazione delle penalità di cui all'art 12S del contratto, qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori.
6. L'impresa dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori il proprio Piano operativo di sicurezza come previsto dall'art. 9 del D.Lgs n. 528 del 19/11/1999, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza. In nessun caso, la presentazione di detto piano operativo potrà giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
7. Preventivamente all'adozione di varianti o integrazioni significative del piano, si dovrà provvedere alla consultazione dei Rappresentanti per la sicurezza dell'impresa e adeguare l'informazione di tutti i prestatori d'opera, dipendenti o autonomi.

## **Articolo 7 S**

### **Valutazione delle opere in variante ed eventuali lavori non previsti**

1. Gli eventuali lavori e/o opere in variante saranno valutati a misura sulla base dei prezzi unitari indicati nell'offerta economica presentata in sede di gara e, se non indicato, dalla Tariffa dei Prezzi per opere edili e impiantistiche approvata dal Provveditorato Regionale OO.PP. per il Lazio, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, edizione 2002, applicando ad essi il ribasso d'asta.
2. Qualora si dovesse procedere alla formulazione di nuovi prezzi, il Direttore dei lavori provvederà autonomamente all'analisi di nuovi prezzi, nel rispetto delle previsioni contrattuali e, in contraddittorio con l'appaltatore, procederà alla stesura dell'elenco dei nuovi prezzi, da sottoporre alla valutazione ed all'approvazione della Consip; in seguito a tale approvazione, i nuovi prezzi saranno riportati in un atto aggiuntivo, sottoscritto dalla Consip e dall'appaltatore, così integrando l'originario elenco dei prezzi.
3. Resta comunque esclusa la corresponsione di qualsiasi altro compenso oltre quello forfettario contrattuale per l'adeguamento alle esigenze operative della Consip, ivi comprese, all'occorrenza, le eventuali sospensioni delle lavorazioni nelle ore lavorative, su richiesta della Consip.
4. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 125 del D.L.vo 163/2006) o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della

Direzione, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo dei quali saranno corrisposti gli interessi seguendo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato generale. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

#### **Articolo 8 S**

##### **Sospensioni e proroghe**

1. Qualora per cause di forza maggiore o per caso fortuito i lavori non possano - in via temporanea - procedere utilmente ed a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, può ordinarne la sospensione, escluso ogni indennizzo all'Impresa, e disporre la ripresa quando, a suo giudizio, possano ritenersi cessate le cause della sospensione stessa.
2. La sospensione potrà essere disposta, anche a più riprese, per particolari esigenze dal Committente per un periodo di tempo che nel suo complesso non sia superiore a 6 mesi. Neanche in tali ipotesi spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo, né si procederà ad alcuna contabilizzazione parziale delle opere eseguite qualora non sia trascorso integralmente il predetto termine.
3. In particolare, l'Impresa prende atto che la Consip e per essa la Direzione dei lavori potrà disporre sospensioni temporanee delle

prestazioni contrattuali dovute a cause di Pubblica necessità segnalate dall'Amministrazione; nel caso in cui tali sospensioni si protraggano fino ad un termine di sei mesi, l'impresa non avrà diritto e rinuncia fin d'ora a qualsiasi indennizzo o richiesta per i danni eventualmente derivanti.

4. In caso di sospensione dell'attività, il termine di consegna sarà prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.
5. L'Impresa, a seguito delle sospensioni delle prestazioni contrattuali disposte dalla Consip, si obbliga a consentire la piena agibilità del cantiere, senza sollevare richieste o pretese nei confronti della Consip.

#### **Articolo 9 S**

##### **Conto finale**

1. Il "conto finale dei lavori " verrà redatto entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
2. A tale riguardo, resta inoltre inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione, ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio del Committente, saranno eseguiti direttamente dal Committente stesso addebitandone la spesa all'Impresa appaltatrice inadempiente ove questa non provvedesse nei termini che le verranno prescritti.

#### **Art. 10 S**

##### **Collaudo e accettazione**

1. Durante l'esecuzione del contratto saranno eseguite tutte le prove e verifiche che la Direzione lavori riterrà necessarie, al fine di accertare la perfetta conformità dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
2. Non appena l'Impresa avrà completato i lavori, ne darà comunicazione scritta al Direttore dei lavori il quale procederà alla esecuzione delle verifiche finali.

3. Durante tali verifiche l'Impresa dovrà garantire tutta l'assistenza tecnica necessaria con proprio personale specializzato ed attrezzature.
4. Nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove suddette, l'Impresa comunque rimane l'unica responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, compreso l'onere del risarcimento dei danni che tali deficienze potranno procurare alla Consip, fino a pronuncia del collaudo provvisorio e fino al termine del periodo di garanzia.
5. In seguito all'emissione del conto finale di cui all'articolo 9 S del presente contratto si procederà alle operazioni di collaudo in contraddittorio con l'Impresa che verranno concluse non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo, trascorsi 2 anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.
7. L'Impresa dovrà fornire, a proprio completo carico, la più completa assistenza tecnica durante le operazioni di collaudo fornendo le attrezzature, la strumentazione e il personale necessari.
8. Il collaudo dei lavori verrà effettuato secondo le norme vigenti e con le procedure, criteri e prove che il collaudatore riterrà opportuno adottare e ordinare.
9. Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale di collaudo positivo verrà considerata quale "Data di Accettazione dei lavori", da parte della Consip.

10. Qualora il collaudo non risultasse favorevole, all'Impresa verrà concesso un periodo di tempo di 5 giorni per porre rimedio agli inconvenienti rilevati.
11. Si procederà quindi ad ulteriore visita di collaudo i cui oneri saranno a carico dell'Impresa.
12. L'emissione del verbale di collaudo dà inizio al periodo di gratuita manutenzione per le opere eseguite ad opera dell'appaltatore, periodo che terminerà alla data del pronunciamento del buon esito del collaudo definitivo.
13. Le prestazioni relative al succitato periodo di garanzia e gratuita manutenzione sono comprese nel prezzo dell'appalto.
14. All'approvazione del collaudo saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte, e fatto salvo altresì l'eventuale esito della sottoscrizione del verbale di accordo bonario, potranno essere pagati saldi, le trattenute di legge e gli adempimenti da parte del Committente.
15. La Consip, fermo restando quanto sopra, si riserva di nominare collaudatori in corso d'opera.
16. Il favorevole collaudo delle opere appaltate non esonera l'Impresa dalle responsabilità di cui agli artt. 1667 e 1669 codice civile.
17. Lo svincolo della quota dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui all'art. 4G del contratto avverrà quando il collaudo provvisorio avrà assunto carattere definitivo.

#### **Art. 11 S**

##### **Manutenzione fino al collaudo**

1. Tutti i lavori oggetto del presente appalto, nel loro complesso ed in ogni loro singola parte, saranno garantiti dall'Impresa, nella maniera

più ampia e completa, sia per la qualità dei materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno dell'ultimazione fino al collaudo provvisorio.

2. La manutenzione fino al collaudo dovrà essere erogata a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui all' articolo 13S.
3. Durante tale periodo l'Impresa dovrà provvedere gratuitamente e tempestivamente a tutte quelle riparazioni, che si rendessero necessarie, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della Committente in dipendenza della cattiva qualità dei lavori eseguiti.

#### **Art. 12 S**

##### **Penali**

1. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, verrà applicata una penale pari a 180,00 € (centottanta/00 Euro) per gli verrà assegnato un termine perentorio, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine perentorio che gli verrà assegnato ai sensi dell'art 2S, comma 3.
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale.
3. Qualora l'Impresa non rispetti la tempistica parziale indicata nel cronoprogramma e riportata all'art. 3 del Capitolato Speciale, la Consip applicherà:
  - a) una penale pari a 180,00 € (centottanta/00 Euro), per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento dei lavori della scala "1"



- b) una penale pari a 180,00 € (centottanta/00 Euro), per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento dei lavori della scala "2"
- c) una penale pari a 180,00 € (centottanta/00 Euro), per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento dei lavori della scala "3"
- 4. Qualora la direzione dei lavori, accertate le difformità delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal piano di sicurezza, ferme restando le eventuali altre iniziative di legge, e qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, disponga la sospensione totale o parziale dei lavori, la Consip applicherà una penale pari a 180,00 € (centottanta/00 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla ripresa dei lavori.
- 5. In caso di esito non favorevole del collaudo, qualora vi siano ritardi nella ottemperanza delle prescrizioni del collaudatore oltre i termini all'uopo previsti, la Consip applicherà una penale pari 180,00 € (centottanta/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.
- 6. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
- 7. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
9. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' articolo 8 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
10. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 13S comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all' art. 13S, comma 1.

#### **Art. 13 S**

##### **Corrispettivo**

1. Il predetto corrispettivo contrattuale globale, omnicomprendente fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_, al netto di IVA.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **Articolo 14 S**

##### **Fatturazione e pagamento**

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avrà luogo sulla base dei certificati di pagamento che saranno emessi dalla Direzione lavori, secondo le seguenti modalità:
  - 30% (trenta per cento ) dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta, al completamento dei lavori della scala "1";
  - 30% (trenta per cento ) dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta, al completamento dei lavori della scala "2";
  - 20% (venti per cento ) dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta, al completamento dei lavori della scala "3";
  - 10% (dieci per cento ) dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta, al completamento dei lavori della scala "4";
  - 10% (dieci per cento ) dell'importo complessivo al netto del ribasso

- d'asta, al positivo collaudo provvisorio .
2. La suddetta ripartizione è puramente convenzionale e non costituisce in alcun modo una valutazione dell'effettivo costo degli interventi effettuati. Di conseguenza, non potrà in alcun caso costituire riferimento per l'Impresa per dimostrare la particolare onerosità di alcune categorie di lavori.
  3. Ciascuna delle su elencate quote percentuali verrà liquidata solo dopo la verifica e la certificazione da parte del Direttore dei Lavori della ultimazione completa delle opere ad essa afferenti.
  4. Tali pagamenti, sulla base dei lavori eseguiti e risultanti dal registro di contabilità, verranno effettuati sulla base di certificati di pagamento redatti dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni contrattuali, previa emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori, che deve essere sottoscritto dall'impresa per accettazione.
  5. Tutti i pagamenti in acconto effettuati non costituiranno in alcun modo, da parte del Committente, riconoscimento di regolarità di esecuzione e di presa in consegna della parte di lavori alla cui ultimazione è condizionata la corresponsione del relativo acconto, restando viceversa validi, ai fini di detti riconoscimenti, esclusivamente le risultanze del collaudo finale di tutte le opere appaltate ed i termini di accettazione e di approvazione da parte del Committente del relativo certificato di collaudo.
  6. Qualora riscontri irregolarità nello svolgimento dei lavori, il Direttore dei lavori può sospendere l'emissione del certificato di pagamento, fino alla completa eliminazione delle irregolarità, dandone notizia

all'Appaltatore.

7. Sull'importo risultante da ciascuno stato di avanzamento sarà applicata la trattenuta dello 0,50% (zerocinquanta per cento) a garanzia degli obblighi di cui all'art. 4G del contratto. Tali trattenute saranno svincolate nei modi e tempi previsti dall'art. 10S.

#### **Art. 15 S**

##### **Modalità di fatturazione**

1. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività, l'indicazione del relativo prezzo unitario e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della Consip controfirmata dal MEF, attestante che i lavori sono stati effettivamente acquisiti e resi. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, ove vi siano fatture in pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
2. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
3. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.

4. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà, inoltre, comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture

relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei lavori cui si riferisce.

7. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.

### **Articolo 16 S**

#### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del

- comma 2 dell'art. 16 G;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'art. 6 G;
  - e) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 2 S "Durata", art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 10 S "Collaudo ed accettazione", art. 12 S "Penali" art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Cauzione", art. 11 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 12 G "Trasparenza dei prezzi", art. 13 G "Subappalto", art. 16 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 17 G "Codice Deontologico", art. 18 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

L'Impresa

il legale rappresentante





Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Con riferimento alle presenti Condizioni speciali di contratto

Art. 2 S Durata

Art. 3 S Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Art. 7 S Valutazione delle opere in variante ed eventuali lavori non previsti

Art. 8 S Sospensioni e proroghe

Art. 9 S Conto finale

Art. 10 S Collaudo e accettazione

Art. 11 S Manutenzione fino al collaudo

Art. 12 S Penali

Art. 14 S Fatturazione e pagamento

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Art. 2 G - Aumento e diminuzione ;

Art. 3 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Art. 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Art. 4 G - Obblighi di riservatezza ;

Art. 6 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;



*Schema di contratto per la realizzazione di lavori di ristrutturazione dei vani  
scala dell'edificio C, presso la sede del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze (IGICS-RGS) in località "La Rustica", via A. Soldati, 80 –  
Roma*

---

Art. 8 G – Cauzione ;

Art. 9 G – Recesso ;

Art. 10 G– Recesso per giusta causa ;

Art. 11 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Art. 12 G- Trasparenza dei prezzi ;

Art. 13 G – Subappalto ;

Art. 14 G- Foro esclusivo ;

Art. 15 G -Trattamento dei dati personali ;

Art. 16 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Art. 17 G - Codice deontologico ;

Art. 18 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

il legale rappresentante

---